

sua qualità di Direttore ed in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08.05.2003, si conviene e si stipula la seguente

### CONVENZIONE

#### ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

La Provincia nell'intento di promuovere ed attuare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, affida al CAMPP, che con la firma del presente atto accetta, il servizio di sostegno, accompagnamento e mediazione dell'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999, sull'intero territorio provinciale.

Il CAMPP, in base alla convenzione stipulata con la PROVINCIA in data 2 aprile 2003 n. 3332 di Rep., e finalizzata all'"espletamento delle attività di sostegno accompagnamento e mediazione - art. 11 della Legge n. 68/1999 a favore dei disabili", dispone il "distaccamento di n. 3 unità di personale di VI qualifica "istruttore amministrativo" (cat. C) affinché le stesse, operando all'interno degli uffici competenti possono cooperare ad attuare il collocamento mirato di cui all'art. 2 della Legge n. 68/1999.

Le tre unità di personale saranno impegnate nello svolgimento di compiti così specificati:

- Attività connesse all'operato del Comitato Tecnico;
- Attività relative ai lavoratori (iscrizioni, variazioni, banca dati);
- Attività correlate alla banca dati delle aziende ed alla determinazione dell'obbligo ai sensi della Legge n. 68/1999;

IL DIRIGENTE

CAMPP  
*[Firma]*

- Attività connesse alla predisposizione delle convenzioni ex art. 11 Legge n. 68/1999 e alla gestione delle agevolazioni previste dal successivo art. 13.

Il CAMPP per l'attuazione del servizio di cui al presente articolo si avvarrà del proprio Servizio di Inserimento lavorativo, di seguito denominato S.I.L., riconosciuto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 27 ottobre 1994 n. 17.

#### ART. 2 - COORDINAMENTO

Il S.I.L. nell'espletamento dei compiti di cui alla presente convenzione è tenuto ad adoperare in stretto coordinamento con gli uffici provinciali competenti ed il Comitato Tecnico di cui all'art. 38 bis della Legge Regionale n. 1/98, attuando ogni forma di collegamento e raccordo con i servizi sociali e sanitari, ivi compresi i D.S.M., nonché con i servizi educativi e formativi secondo le specifiche competenze loro attribuite.

Il S.I.L., inoltre, si impegna a collaborare con gli uffici competenti per la definizione e la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999, intervenendo anche nella fase istruttoria propedeutica alla predisposizione dell'atto di convenzione.

#### ART. 3 - CONTENUTI

Il S.I.L. provvederà a svolgere i compiti di sostegno, accompagnamento e mediazione dell'inserimento lavorativo dei disabili, supportando gli stessi nei possibili:

- percorsi di assunzione;
- percorsi di formazione: tirocini finalizzati all'assunzione,

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

contratti di apprendistato e formazione-lavoro.

Restano ferme le funzioni degli uffici competenti in ordine alla gestione dei prospetti informativi delle aziende, agli elenchi degli iscritti e alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 e 13 della Legge n. 68/1999;

#### ART. 4 - PERCORSI DI ASSUNZIONE

I percorsi di assunzione potranno essere articolati nelle seguenti fasi:

- fase conoscitiva della persona disabile segnalata dal Comitato Tecnico;
- analisi delle aziende soggette agli obblighi di legge;
- ~~analisi del posto di lavoro e dell'esposizione del lavoratore al rischio "professionale";~~
- individuazione di mansioni adeguate ai diversi tipi di disabilità del soggetto segnalato dal Comitato Tecnico;
- definizione di un percorso individualizzato;
- sensibilizzazione dell'ambiente lavorativo;
- accompagnamento e presentazione del disabile nell'ambiente lavorativo;
- consulenza all'azienda per la definizione, la stesura e la stipula della convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999;
- consulenza post assunzione e "Follow up", all'azienda ed al soggetto inserito.

ART. 5 - PERCORSI DI FORMAZIONE: TIROCINIO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE, CONTRATTO DI APPRENDISTATO E DI

IL DIRIGENTE

IL CAMPO

## FORMAZIONE - LAVORO

I percorsi di formazione (tirocini finalizzati all'assunzione, contratto di apprendistato e di formazione - lavoro) rappresentano una forma di collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione ed utilizzo di strumenti temporali di mediazione.

Essi potranno consistere in:

- fase conoscitiva della persona disabile segnalata dal Comitato Tecnico;
- analisi delle aziende soggette agli obblighi di legge;
- analisi del posto di lavoro e dell'esposizione del lavoratore al rischio "professionale";
- individuazione di mansioni adeguate ai diversi tipi di disabilità del soggetto segnalato dal Comitato Tecnico;
- progettazione di un percorso di formazione attraverso tirocinio finalizzato all'assunzione, apprendistato o formazione-lavoro;
- sensibilizzazione dell'ambiente lavorativo;
- consulenza all'azienda per la definizione, la stesura e la stipula della convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999;
- attivazione del progetto di tirocinio o apprendistato o formazione-lavoro;
- verifica periodica dell'andamento dell'inserimento temporaneo e valutazione del grado di realizzabilità dell'assunzione;
- consulenza post assunzione e "Follow up", all'azienda ed al soggetto inserito.

ART. 6 - RISORSE STRUMENTALI

IL DIRIGENTE

CAMP  
CAMP

Per il pieno espletamento dei compiti di cui sopra, il CAMPP si impegna - in relazione alla complessità dei nuovi compiti ad esso derivanti dalla stipula del presente atto;

- alla riorganizzazione ed al potenziamento del S.I.L., anche mediante l'incremento dell'attuale dotazione di personale;
- a relazionarsi, direttamente attraverso il proprio personale ovvero mediante gli operatori del S.I.L., con il Centro per l'Impiego di Udine per affrontare e definire politiche comuni di intervento favore dell'inserimento lavorativo dei disabili;
- a garantire la capillare presenza degli operatori sull'intero territorio provinciale, provvedendo ad attivare una nuova sede S.I.L. nell'ambito di Latisana e a razionalizzare e potenziare l'attuale sede S.I.L. in Cervignano del Friuli;
- a provvedere a garantire all'unità di coordinamento del S.I.L. un'adeguata sede in Udine.

#### ART. 7 - ATTUAZIONE

Il CAMPP, d'intesa con la Provincia che ne approverà i contenuti mediante deliberazione della Giunta Provinciale da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno nell'intesa che per il primo anno di attività l'approvazione avverrà entro un mese dalla stipula della presente convenzione, definirà il programma annuale d'intervento per il servizio di sostegno, accompagnamento e mediazione dell'inserimento lavorativo dei disabili, di cui all'articolo 1, ad impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Il CAMPP s'impegna all'attuazione del programma, nell'ambito delle

IL DIRIGENTE

CAMPP  
[Firma]

risorse finanziarie, così come di seguito definite. In ogni caso, per la gestione del servizio, oggetto della presente convenzione, non potranno far carico né al CAMPP né alla PROVINCIA oneri non già interamente finanziati con le risorse di cui all'art. 8 della presente convenzione, ed, al fine di verifica, il CAMPP terrà specifica e separata rilevazione della gestione nei propri atti di programmazione e di bilancio.

Il CAMPP si impegna a presentare alla PROVINCIA a conclusione di ogni semestre (mese di giugno e mese di dicembre) una relazione dettagliata dell'attività svolta in attuazione della presente convenzione per una verifica del programma annuale di intervento e a riferire ogni qualvolta l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

#### ART. 8 - CORRISPETTIVI

Per consentire al CAMPP di realizzare quanto previsto dalla convenzione stipulata con la PROVINCIA in data 2 aprile 2003 n. 3332 di Rep. e per far fronte ai nuovi e maggiori impegni derivanti dalla stipula del presente atto, la PROVINCIA si impegna a trasferire al CAMPP le necessarie risorse finanziarie quantificate in 150.000,00 Euro annui.

Tale importo potrà essere soggetto a revisione sulla base del tasso d'inflazione effettivo rilevato dall'ISTAT, ovvero in rapporto ai vigenti contratti di lavoro.

Il pagamento di quanto pattuito annualmente avverrà in due soluzioni di eguale importo: € 75.000,00 (settantacinque mila/00), a seguito della presentazione della relazione semestrale dell'attività

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

svolta prevista dall'art. 7 della presente convenzione, che verrà approvata dalla PROVINCIA.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione alla PROVINCIA della relazione semestrale di cui al comma precedente.

#### ART. 9 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, ovvero dalla approvazione da parte degli organi competenti, ed ha una durata triennale.

#### ART. 10 - VALUTAZIONE

La PROVINCIA si riserva di mettere in atto ogni iniziativa ritenuta a suo insindacabile giudizio, utile a valutare la qualità del servizio offerto dal S.I.L. nonché eventuali verifiche di customer-satisfaction con modalità e termini da definire, d'intesa con il CAMPP.


#### ART. 11 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso di inadempienza, totale o parziale, degli obblighi derivanti al CAMPP dalla presente convenzione, la PROVINCIA si riserva il diritto di applicare una penale che verrà successivamente stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza stessa.

In ogni caso la penale non potrà essere inferiore a 200,00 (duecento/00) Euro.

Verrà considerato ritardo nella presentazione di quanto previsto nella presente convenzione l'inadempimento a seguito di esposto sollecito da parte della PROVINCIA, salvo che il CAMPP provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento sia determinato da

IL DIRIGENTE



impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L'importo complessivo della penale sarà sottratto dal corrispettivo pattuito.

#### ART. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, registrazione in caso d'uso) sono a carico del CAMPP.

#### ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Udine.

#### ART. 14 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a favore del CAMMP ed accreditati sul c/c bancario n. 41700/65 acceso presso LA BANCA POPOLARE FRIULADRIA - Filiale di Cervignano del Friuli (Cod. ABI 05336 Cod. CAB 63730).

#### ART. 15 - INFORMATIVA (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675)

Il CAMPP dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

#### ART. 16 - REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare redatto in forma di scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

IL C.A.M.P.P.

IL DIRIGENTE

1) SI APPROVA LA CORREZIONE





**PROVINCIA DI TRIESTE**  
CONSIGLIO PROVINCIALE

non soggetta a contr  
immediatamente esegui

**DELIBERAZIONE N. 38**

**Seduta n. 29**

Estratto del verbale delle adunanze del Consiglio Provinciale

**OGGETTO:** Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento.

Addì dodici del mese di giugno dell'anno duemilatre si è riunito in Trieste nella sala consiliare della Provincia, piazza V. Veneto 4, in seduta di ..... convocazione, convocato dal Presidente nei modi e nei termini di legge, il Consiglio Provinciale ad ore 18:30 per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

	pres.	ass.		pres.	ass.
SCOCIMARRO Fabio		X	LOBIANCO Rocco	X	
AMBROSI Giacomo	X		MONTINI AnnaLisa		X
CANDOT Giorgio	X		NOVACCO Alessandro	X	
CARBONI Viviana	X		RADVIC Nevo		X
CECCO Giorgio	X		ROMITA Massimo	X	
COLA Giovanni	X		ROSATO Ettore	X	
CREVATIN Franco	X		RUSSIGNAN Alberto	X	
DE CATA Nicola	X		SKERK Marisa	X	
DEGRASSI Piero	X		TAMARO Fulvio	X	
DI DONATO Michele	X		VASCÓN Antonietta	X	
FACCHIN Elisabetta	X		VASCOTTO Marco	X	
FONDA Dino	X		VISIOLI Dennis	X	
FRONTALI Eliana	X		<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>3</b>

parere sotto il profilo tecnico: Favorevole

Trieste, 03/03/2003 la Dir. Funz. Politiche Attive del Lavoro  
f.to Manuela Sinigoi

preso nota dall'Area III

Trieste, 04/03/2003 per il Direttore dell'Area III  
f.to Alberto Gagliardi

Nel numero legale di 22

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori:

GRECO Massimo	X		GRIZON Claudio		X
DRABENI Marco		X	TAMARO Fulvio	X	
TONONI Piero	X		GIACOMELLI Claudio	X	
GALETTI Guido	X				

Presiede la Presidente del Consiglio Antonietta VASCON

Partecipa il Vicesegretario Generale Alberto GAGLIARDI

Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività  
(R. 12.9.1991 n. 49 e succ. mod.)

attesta che la presente deliberazione:

viene esposta da oggi, 17/06/2003, all'Albo dell'Amministrazione Provinciale e vi rimarrà fino al 02/07/2003;

viene comunicata ai Capigruppo consiliari  
este, 17/06/2003 Il Funzionario Responsabile

attesta altresì che:

entro il 27/06/2003 non sono pervenute richieste ai sensi dell'Art. 28.3/L.R. 49/91. come sost. dall'Art. 3.3./LR. 13/02; con essendo sottoposta a controllo è divenuta esecutiva il 03/06/2003;

este, 03/07/2003 Il Funzionario Responsabile

allegati: 2)

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
Comitato Regionale di Controllo

N. .... Reg.C.C. N. .... di Prot.

Ravvisato legittimo dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del .....  
Udine, addì .....

IL PRESIDENTE

per copia conforme  
IL SEGRETARIO f.to

p.c.c.: Trieste, li .....

Il Funzionario Responsabile

Eventuali reclami:

Il Funzionario Responsabile

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Enunciato dalla Presidente del Consiglio l'argomento iscritto al punto IV - 73) dell'o.d.g.,

Sentito il Consigliere Vascotto, che relaziona sull'esito dei lavori in sede di Commissione e presenta a mani della Presidente del Consiglio, un emendamento alla proposta, che viene distribuito in aula e viene altresì allegato - sub A - alla presente;

La Presidente del Consiglio conferisce quindi la parola al relatore, Assessore Galetto, che illustra i contenuti della proposta, sottolineando, tra l'altro che è attesa un'interpretazione ministeriale in base alla quale la competenza di quanto previsto all'Art.6 farà capo non alla Provincia, ma alla Regione; al dibattito intervengono quindi, nell'ordine:

- il Consigliere Rosato, afferma che sull'argomento sarebbe stato opportuno un confronto con le R.S.U.; - invita la Giunta ad attivarsi in tal senso, seppure a posteriori. Propone all'Assessore di impegnarsi per una verifica della funzionalità di queste Commissioni, dopo un anno di attività. Conclude esprimendo la convinzione che tra i soggetti previsti all'art. 6 non avrebbe sfigurato un rappresentante dei non vedenti;
- il Consigliere Fonda si dichiara d'accordo sull'opportunità di operare una verifica; si richiama al complesso lavoro di messa a punto che ha caratterizzato la predisposizione della proposta in esame;
- la Consigliera Frontali anticipa il voto favorevole della Lista Illy; ritiene alquanto limitante l'emendamento proposto dal Consigliere Vascotto;
- il Consigliere Cola, nell'anticipare il voto favorevole dell'Ulivo, ricorda che quello in corso è l'anno del disabile;
- il Consigliere Vascotto anticipa il voto di astensione del Gruppo di A.N. ed illustra i contenuti dell'emendamento presentato;
- il Consigliere Rosato rileva che l'emendamento Vascotto costituisce un passo indietro, perché ripropone il medesimo testo che era già stato contestato dalle OO.SS., che avevano anticipato la presentazione di un ricorso. Propone che l'Amministrazione stralci gli importi relativi alle indennità di presenza che non dovrà più corrispondergli, attese le sue imminenti dimissioni dalla carica, destinandoli al funzionamento degli organismi di cui all'atto in esame;
- l'Assessore Galetto, vorrebbe una valutazione finanziaria della nuova proposta.
- Il Vice Segretario Generale rileva che se l'Assessore lo ritiene può farlo e ritirare momentaneamente la deliberazione;
- Il Consigliere Rosato rileva che l'impegno di spesa può essere verificato in un secondo momento, all'atto della determinazione dirigenziale;
- L'Assessore Galetto conclude ritenendo comunque di proseguire nell'esame della proposta deliberativa, riferendo che la prossima rivisitazione della materia di cui all'Art. 6, che sarà trasferita alla Regione, potrà costituire occasione anche per riproporre eventuali variazioni in relazione ai rappresentanti sindacali.
- Il Consigliere Visioli ritiene peggiorativo e conflittuale, rispetto al percorso svolto dall'Assessore sulla proposta, l'intervento del Consigliere Vascotto. Rileva che, in relazione alla proposta stessa, non è stata colta la logica della legge di tutela sulla minoranza slovena. Conclude anticipando voto di astensione.

La Presidente pone quindi in votazione, a scrutinio palese, l'emendamento proposto dal Consigliere Vascotto, che ottiene 5 voti favorevoli, 11 contrari e 5 astenuti (Vascon, Novacco, Carboni, Fachin, Tamaro - F.I.), non conseguendo, quindi, l'approvazione consiliare;

**PREMESSO CHE:**

- la Giunta provinciale con propri precedenti atti n. 4 dd. 21.01.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro - Istituzione e criteri di funzionamento" e n. 14 dd. 11.02.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro - Rettifica deliberazione giuntale n. 4/03", esecutivi a norma di legge, alla cui lettura e motivazioni si fa espresso e integrale rinvio, ha deliberato di istituire degli organismi provinciali in materia di politiche attive del lavoro;
- il Comitato di Garanzia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, esaminata la citata deliberazione n. 4/03 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 comma 3 della L.R. 49/91 così come modificata dall'art. 3 comma 3 della L.R. 13/02, ha espresso l'osservazione che l'atto in questione avrebbe natura regolamentare e, quindi, rientrerebbe tra le competenze consiliari ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lg. 267/00;
- la decisione di sottoporre gli atti in questione alla deliberazione della Giunta è stata assunta in sede UPI da tutte e quattro le Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e trova conforto nell'esempio di numerose Province di altre regioni, da più tempo competenti in materia;

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 3 comma 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002", che ha previsto la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti che su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all'Ente è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;
- il Governo ha ritenuto, infatti, che "la legge suddetta si pone in contrasto con l'art. 114 della Costituzione, che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni, nonché con il principio espresso dal legislatore della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatasi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/01. Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante trova la sua ratio nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell'Unione Europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le Autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità";
- essendo venuto meno il sistema dei controlli di legittimità sugli atti degli Enti locali e stante la pendenza del giudizio di costituzionalità, appare evidente che le osservazioni del Comitato di Garanzia, oltre a non avere valore vincolante, possono in realtà essere solo liberamente valutate dall'Amministrazione;
- al solo fine di evitare grave pregiudizio alla funzionalità e all'operatività degli organismi istituiti e di salvaguardare al contempo lo stesso esercizio della competenza in materia da parte di questa Provincia, appare, tuttavia, opportuno tener conto delle osservazioni del Comitato di garanzia e procedere alla riadozione consiliare degli atti giuntali innanzi citati, facendo in ogni caso salvi tutti gli atti sinora posti in essere in esecuzione degli stessi e apportando le modifiche ritenute opportune;

**RILEVATO CHE:**

in virtù di quanto innanzi esposto appare opportuno confermare la formale istituzione dei sotto indicati organismi collegiali provinciali, disciplinandone contestualmente, secondo quanto indicato nell'allegato articolato, le modalità di costituzione e funzionamento:

1. Commissione provinciale per il lavoro, articolate nelle sottocommissioni:
  - a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
  - b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
  - c) inserimento lavorativo dei disabili;
  - d) azioni positive;
  - e) borse di studio.
2. Comitato tecnico L. 68/1999;

**VISTO E APPLICATO** l'art. 42 del D.Lg. 267/00;

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, la Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito, proclamato dalla Presidente stessa: favorevoli 16, contrari 5 (Vascotto, Romita, Degrassi, Lobianco, De Cata - A.N.), astenuti 1 (Visioli - R.C.);

La Presidente pone quindi in votazione, a scrutinio palese, l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente esito, proclamato dalla Presidente stessa: favorevoli 17, contrari /, astenuti 5 (Vascotto, Romita, Degrassi, Lobianco, De Cata - A.N.);

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

sulla base dell'esito delle votazioni

d e l i b e r a

Con i presupposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1. di confermare l'istituzione dei sotto indicati organismi collegiali provinciali:

- Commissione provinciale per il lavoro, articolate nelle sottocommissioni:

- a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
- c) inserimento lavorativo dei disabili;
- d) azioni positive;
- e) borse di studio.
- Comitato tecnico L. 68/1999;
2. di dare atto che le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi collegiali in argomento sono disciplinate dall'allegato articolato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di fare in ogni caso salvi tutti gli atti sinora posti in essere in esecuzione degli atti giuntali citati in narrativa;
4. di dare atto che agli oneri di carattere economico derivanti dall'attivazione degli organismi istituiti si farà fronte con i fondi appositamente stanziati a bilancio e che all'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il dirigente competente con successivo e separato provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della L.R. 49/91 e successive modifiche e integrazioni.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to (Antonietta VASCON)

**Per copia conforme**  
Il Funzionario responsabile

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (dott. Alberto GAGLIARDI)

A -  
ALLEGATO DEL N° 38 DD. 12 GIU. 2003

EMENDAMENTO ALL' ART. 3 DEI CRITERI PER LA  
COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI  
COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE  
ATIVE DEL LAVORO

Sostituire il Terzo punto (rappresentanti sindacali  
dei lavoratori ---) con:

- 4
- N. 4 RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEI LAVORATORI PRESENTI NEL COMITATO PROVINCIALE INPS  
(C.G.I.L., C.I.S.L., U.G.L. E A ROTAZIONE  
UN RAPPRESENTANTE DELLE RIMANENTI ORGANIZZAZIONI  
SINDACALI)

FRITTE 12/06/03

Proteotosti

presentato in aula

584  
12/3/03

Jff

ALLEGATO DEL N° 38 DD. 12 GIU. 2003

**CRITERI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO****Art. 1****(Oggetto e finalità)**

Il presente articolato detta criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Trieste per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

**Art. 2****(Organismi collegiali)**

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Sottocommissione per le borse di studio;
- Comitato tecnico L. 68/99;

La Commissione provinciale per il lavoro ha funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase istruttoria dei singoli procedimenti.

**Art. 3****(Commissione provinciale per il lavoro)**

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- dirigente dello Sportello del Lavoro (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o suo sostituto;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni organizzazione sindacale);
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni associazione);
- rappresentanti dei lavoratori autonomi presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni associazione);
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dalle stesse;
- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste;
- n. 4 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;
- n. 1 rappresentante del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro;

- eventuali rappresentanti di enti e/o associazioni che, per legge, devono far parte di organismi collegiali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un addetto dello Sportello del Lavoro.

La Commissione è articolata in sottocommissioni funzionali e svolge funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne faccia motivata richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

Ha facoltà di attribuire alle sottocommissioni o comitati anche compiti ulteriori rispetto a quelli formalmente assegnati.

#### **Art. 4** **(Sottocommissioni)**

Le sottocommissioni funzionali in cui si articola la Commissione provinciale per il lavoro sono quelle aventi competenza in materia di:

- contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapeuti della riabilitazione non vedenti;
- inserimento lavorativo dei disabili;
- azioni positive;
- borse di studio.

#### **Art. 5** **(Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione)**

La sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione è composta da:

- dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- 3 - n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro
- responsabile dell'istruttoria per i contratti di formazione lavoro dello Sportello del lavoro;
- responsabile dell'istruttoria per la mobilità dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

La sottocommissione viene integrata da un rappresentante delle associazioni di tutela delle fasce deboli, solo nel caso in cui siano da trattare gli incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione.

Ha competenza relativamente all'applicazione della normativa in materia e dei rispettivi regolamenti regionali in quanto compatibili con l'ordinamento della Provincia, nonché in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dall'art. 40 della Legge regionale n. 1/98.